



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE

---

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di Controllo sugli Atti del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
e del Ministero dell' Ambiente, della Tutela  
del Territorio e del Mare  
[controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it](mailto:controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it)

All'Ufficio Centrale di Bilancio  
[Rgs.ucb-ambiente.geodoc@pec.mef.gov.it](mailto:Rgs.ucb-ambiente.geodoc@pec.mef.gov.it)

**Oggetto:** D.D. 97456 del 25 novembre 2020 - (Cdc 49756/2020 – Silea 51963) – invio chiarimenti e documentazione richiesta

Si riscontra la PEC di codesta Corte del 17/12/2020, con la quale si restituiva quanto in oggetto indicato per carenza documentale.

Nella medesima comunicazione è stato richiesto a questa Amministrazione l'invio dei “durc di tutti i componenti del consorzio, in corso di validità al momento della stipula del contratto” (**ALL. 1**), nonché chiarimenti circa la posizione del Sig. Ugo Savona (**ALL. 2**) e della società dal medesimo legalmente rappresentata, la Rimorchiatori Siciliani S.r.l. (**ALL. 3**).

Con nota n. del 17 dicembre 2020, questo Ministero ha provveduto a richiedere al Consorzio Castalia quanto sopra riportato.

Il Consorzio Castalia, con nota n. 184 del 17/12/2020 ha provveduto a riscontrare la richiesta.

Dalla lettura dei documenti si evince che tutti i consorziati, compresa la Rimorchiatori Siciliani S.r.l. siano in possesso del durc richiesto.

Nello specifico, poi, la Rimorchiatori Siciliani S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Ugo Savona, ha documentato la propria regolarità contributiva sia formalmente (cfr. durc), sia sostanzialmente, allegando copia dell'estratto del c.d. *cassetto*

*previdenziale* dal quale si può verificare come le contestazioni di cui alla sentenza del 17/11/2011 siano state completamente soddisfatte in epoca antecedente alla presentazione dell'offerta relativa alla gara d'appalto in oggetto.

Ne consegue che sia il Consorzio che i suoi consorziati siano del tutto in regola con le previsioni normative in materia di appalti.

Inoltre, dalla visura camerale del Consorzio di cui al sopracitato allegato 2 si evince che il predetto Signor Ugo Savona non riveste cariche né qualifiche di sorta nell'ambito dell'assetto societario della Castalia.

Per quanto attiene, invece, agli ulteriori chiarimenti richiesti in ordine “alle modalità di calcolo e quantificazione degli eventuali costi aggiuntivi che verrebbero a determinarsi nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 3 ed all'art. 5 del contratto e, nel caso fossero previsti dei criteri preventivi, quali sono i parametri di cui si tiene conto nella relativa quantificazione, si specifica quanto segue:

- ✓ **art. 3** (interventi richiesti in sede comunitaria ed extra-comunitaria) si segnala che a riguardo esistono alcuni strumenti internazionali, ratificati sia dall'Italia che dai Paesi europei e mediterranei, che disciplinano il rimborso di tutti i costi degli interventi sostenuti da uno Stato che contribuisce a fornire la propria assistenza in materia di antinquinamento ad un altro Stato che ne fa richiesta, sia in termini di mezzi che di personale. Detti strumenti internazionali sono la Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990 (cd. OPRC 90), ratificata dall'Italia con la Legge 464 del 1998 e il “Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo”, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002 (cd. Protocollo Emergency), ratificato dall'Italia con la Legge 79 del 2016 e che fa parte del quadro regolamentare stabilito dalla Convenzione di Barcellona sulla protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento del 1976, anche essa ratificata dall'Italia. In riferimento all'OPRC 90 la materia dei costi sostenuti in caso di assistenza su richiesta da parte di un altro Stato e dei relativi rimborsi è disciplinata dall'art. 7 comma 1 e dell'Annesso della convenzione mentre, in riferimento al Protocollo Emergency, tale materia è regolamentata dall'art. 13 del testo del protocollo. A titolo di esempio non esaustivo in passato tali previsioni di rimborso dei costi sostenuti dall'Italia in materia di assistenza sono stati adottati nel caso di due importanti sinistri: l'incidente della M/N Prestige a largo della Spagna e l'intervento in Libano, a seguito dell'incidente della centrale termoelettrica di Jiyeh a causa dei bombardamenti del 2006, per il contrasto della marea nera che si è sviluppata lungo le coste; in aggiunta nel caso in cui si presti soccorso a un paese non in grado di restituire i costi sostenuti si segnala che a livello internazionale è stato istituito un fondo per il risarcimento del danno da inquinamento da idrocarburi proveniente da nave (IOPC Fund) per coprire anche tali evenienze.
- ✓ **art. 5** (interventi nazionali) del contratto, si fa presente che i criteri previsti e i parametri attinenti alla quantificazione del costo finito sono rilevati dalla rendicontazione economica

corredata della documentazione giustificativa e, in particolare, da quella probatoria di natura fisco/contabile (fatture, ricevute, bolle accompagnamento ecc...) necessaria ed indispensabile a definire l'esistenza delle spese sostenute dal Consorzio in relazione all'intervento. Quanto sopra, è il metro di misura ragionieristico adottato a fronte di costi aggiuntivi che per la loro tipologia (aleatori) non possono essere prevedibili e quantificabili in quanto subordinati al livello di gravità dell'evento e/o sinistro e relativo intervento antinquinamento. Tali costi sono necessariamente consequenziali ed imprescindibili alle attività complementari legate all'intervento antinquinamento dettato dalle procedure da attivare secondo il Piano di Pronto Intervento.

Pertanto, con la presente si invia la documentazione integrativa richiesta nonché il provvedimento in oggetto menzionato (D.D. 97456 del 25 novembre 2020), unitamente al Contratto Rep. 223 stipulato il 24 novembre 2020, corredato della necessaria documentazione giustificativa.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, auspicando che in considerazione della natura emergenziale del servizio antinquinamento questo possa essere reso operativo al più presto.

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”